

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1165 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giacomo GERMANETTI, Gianluca D'ANGELONE e della società A.C. BRA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Giacomo GERMANETTI, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale Rappresentante della A.C. Bra S.r.L., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al contestuale aumento inscindibile di capitale sociale della predetta Società, con atti perfezionatosi rispettivamente in data 05 settembre e 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per aver omesso di vigilare affinché venisse prodotta alla C.O.S. (Commissione Operazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., in relazione alla trasformazione da A.S.D. ad S.r.L. ed al suo contestuale aumento inscindibile di capitale sociale, deliberati in data 30.05.2026 e 05.06.2025 e perfezionati in data 05 settembre 2026 e 13 ottobre 2025: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, riguardante il certificato del casellario giudiziario del Sig. Gianluca D'Angelone in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria del sig. Gianluca D'Angelone, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

Gianluca D'ANGELONE, neo-acquirente di una quota del 20% della A.C. BRA S.r.l., con atto perfezionatosi in data 13 ottobre 2025 una volta scaduto il diritto di opzione dei precedenti soci Sig.ri Pier Giacinto Reviglio e Pietro Sartori che hanno rinunciato al diritto d'opzione sulle quote in aumento, in violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5-bis e 5-ter del C.G.S., per non aver prodotto nel termine di 15 giorni (scadente in data 28/10/2025), ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, richiesta dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., comma 5, ossia il proprio certificato del casellario giudiziario in quanto, spontaneamente trasmesso oltre il termine di 15 giorni di cui al comma 7 dell'art. 20-bis delle NOIF, ancorché la società abbia fatto presente che il suo rilascio era in corso; B) la documentazione richiesta relativa ai requisiti di solidità finanziaria, di cui al 6° comma, lett. A1, dell'art. 20-bis delle N.O.I.F.; la documentazione trasmessa in data 15.12.2025 risulta formalmente non idonea in quanto anche all'esito

dell'attivazione del soccorso istruttorio, attivato dalla Commissione in data 04 dicembre 2025 ai sensi del comma 8, dell'art. 20-bis citato, non è stata fornita dall'Istituto di credito di riferimento alcuna indicazione relativa alla classe di rating assegnatagli, né giustificazioni relative alle ragioni del mancato rilascio e non essendo stata trasmessa dalla società, in alternativa, alcuna ulteriore documentazione dalla quale potesse desumersi la sostanziale solidità finanziaria dell'onerato;

A.C. BRA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis del C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - Società A.C. BRA S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giacomo Germanetti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giacomo GERMANETTI,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca D'ANGELONE,
 - € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società A.C. BRA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò